

## ATTO DI CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO OMISSIS

stipulato

- 1) Il Comune di Trento, come sopra rappresentato, rilascia al Signor Vario Simone, la concessione per l'occupazione permanente di suolo pubblico in Via Asiago n. 3 sulla p.f. 11/1 C.C. Villazzano di proprietà del Comune di Trento (bene demaniale/patrimonio indisponibile), quale ampliamento del cortile di pertinenza dell'edificio p.ed. 537 C.C. Villazzano di proprietà del medesimo, interessante una superficie complessiva di mq. 47, come da allegata documentazione.
- 2) Le parti si danno reciprocamente atto che con la presente concessione si intende regolarizzata l'occupazione permanente di suolo pubblico di cui al presente atto, con decorrenza dal 01.01.2022 fino alla data della sottoscrizione del medesimo. Le parti stabiliscono altresì che la presente concessione decorre dalla data di sottoscrizione del presente atto fino al 31.12.2027.
- 3) Il rinnovo della concessione, alla scadenza, potrà essere rilasciato solo se conforme alla norma al momento vigente. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 60 giorni prima della scadenza annuale, così come previsto dall'art. 48 comma 2 del vigente "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale" (di seguito "Regolamento") approvato con deliberazione del Consiglio comunale 14.04.2021, n. 42.
- 4) La concessione è subordinata all'osservanza delle norme per la tutela della strada e per la circolazione.
- 5) Eventuali interventi sull'area sono subordinati alla valutazione da parte del competente Servizio Bacini Montani della Provincia Autonoma di Trento in ordine alla compatibilità dei medesimi ed alla disponibilità del bene.

Considerato che l'area in questione è sottoposta a tutela, ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del paesaggio, quale bene pubblico con più di 70 anni, in caso di modifiche dello stato dei luoghi, dovrà inoltre essere ottenuto il preventivo nulla osta da parte degli uffici competenti.

In caso di interventi e/o modifiche allo stato dei luoghi interessanti l'area oggetto della presente concessione, dovranno essere preventivamente concordate con i Servizi

comunali competenti le modalità con cui presentare il relativo progetto ai fini dell'approvazione.

- 6) Il Comune, come previsto dall'art. 45, comma 1, del Regolamento, può revocare, sospendere o modificare, con atto motivato, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione. Costituisce inoltre motivo di revoca il mancato pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (di seguito "canone") annuo nel periodo di sospensione, come previsto dall'art. 45, comma 2, del Regolamento.
- 7) In caso di revoca, rinuncia o scadenza della concessione, il suolo occupato dovrà essere ripristinato a regola d'arte, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla revoca, dalla rinuncia o dalla scadenza, a spese esclusive del Concessionario.  
La rinuncia alla concessione dovrà essere comunicata mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni dalla scadenza annuale, indirizzata al Comune. La rinuncia anticipata esonera il Concessionario dal pagamento del canone dovuto per l'anno successivo qualora venga rispettato il sopra indicato termine di presentazione dell'istanza di rinuncia. Dovrà inoltre essere corrisposto l'eventuale rateo di canone fino ad avvenuta riconsegna dell'area.
- 8) E' fatto obbligo al Concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione, concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare e le disposizioni contenute nell'art. 43 (Obblighi del concessionario) e nell'art. 44 (Decadenza ed estinzione della concessione) del Regolamento.
- 9) Il Concessionario si impegna ed obbliga a mantenere in efficienza l' area a propria cura e spese; la concessione viene rilasciata a tutto rischio e pericolo del Concessionario e pertanto l'Amministrazione comunale non è responsabile né verso il Concessionario stesso, né verso i terzi, per qualunque danno o molestia possa derivare a chicchessia a causa dell'occupazione di cui trattasi.
- 10) Il Concessionario dovrà corrispondere al Comune il canone annuo, calcolato sulla base delle tariffe vigenti, da versarsi in un'unica soluzione entro il 31 marzo di ogni anno o, in alternativa, per importi superiori a euro 1.500,00 riferiti alla singola concessione, in quattro rate trimestrali di eguale importo (al netto degli arrotondamenti), aventi scadenza al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre, così come previsto dall'art. 53, comma 3, del vigente Regolamento.

In caso di omesso, parziale o tardivo pagamento del canone alle scadenze stabilite, sono applicati gli interessi e le sanzioni nella misura e secondo le modalità previste dall'art. 56, commi 3, e 4 del Regolamento.

Per l'anno 2023 il canone dovuto ammonta a euro 341,22 e, come previsto dall'art. 53, comma 1, del Regolamento, è già stato corrisposto.

11) In caso di revoca o di rinuncia della concessione, non ottemperando il Concessionario all'ordine di riconsegna dell'area libera da manufatti nel termine prefisso, l'Amministrazione comunale può disporre direttamente del suolo occupato per provvedere alla rimozione degli stessi, restando il Concessionario obbligato a rifondere ogni danno e spesa.

12) Il Concessionario prende atto ad ogni effetto che sino alla formalizzazione della conclusione della presente concessione ovvero, nel caso di domanda di voltura, sino alla determinazione che approva la voltura stessa, egli stesso rimarrà il soggetto a carico del quale permarranno gli obblighi derivanti dal rapporto di cui alla presente concessione ed in tal senso non potrà essere opposto al Comune, ai fini dell'assolvimento degli adempimenti previsti, l'intervenuto trasferimento di proprietà dei manufatti oggetto di concessione.

13) Per poter attivare la procedura di subentro alla presente concessione, il Concessionario dovrà fornire tempestiva comunicazione al Comune di Trento.

14) L'area interessata deve essere sempre mantenuta pulita e ordinata.

15) Per quanto non previsto si rimanda al Regolamento, pertanto la presente concessione può essere modificata o revocata, in virtù della modificazione del medesimo.

16) Tutte le spese per ed in causa del presente atto sono a carico del Concessionario.

17) Il presente atto è soggetto a registrazione .....

Letto, accettato e sottoscritto.



COMUNE DI TRENTO

**Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali**  
*Ufficio Valorizzazioni patrimoniali ed espropri*

via Brennero, 312 | 38121 Trento  
tel. 0461 884693 | fax 0461 884703  
[patrimonio@comune.trento.it](mailto:patrimonio@comune.trento.it)  
[patrimonio@pec.comune.trento.it](mailto:patrimonio@pec.comune.trento.it)



**Settembre 2020**




**Novembre 2020**





**Gennaio 2021**

ESTRATTO P.R.G. COMUNE TI TRENTO



ESTRATTO MAPPA C.C. VILLAZZANO  
Scala 1:1.000





### Legenda

 Parte p.f. 11/1 C.C. Villazzano oggetto di regolarizzazione